

## STATUTO

### ARCAT SARDEGNA

#### "ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI"

##### (METODO HUDOLIN)

###### Art. 1 Definizione e sede

L'ARCAT SARDEGNA, Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali, (Metodo HUDOLIN), d'ora in avanti chiamata "Associazione", è una associazione di volontariato, a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico costituita ai sensi della legge 266/91 e delle leggi regionali, **in particolare legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.**

L'Associazione ha sede legale in Guasila, via Roma n. 78.

I cambiamenti di sede, quando dovuti a cause non dipendenti all'Associazione potranno aver luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.

L'associazione ha sede operativa nel Territorio di residenza del Presidente Pro-tempore.

###### Art.2 Statuto

**L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.**

La durata dell'Associazione è illimitata.

###### Art. 3 Identità e livelli organizzativi dei Club Alcologici

Territoriali (Metodo Hudolin)

L'Associazione esiste per essere al servizio dei Club Alcolologici Territoriali.

I Club Alcolologici Territoriali sono comunità multifamiliari costituite da famiglie con problemi alcol-correlati e complessi (alcol associato al consumo di sostanze illegali, psicofarmaci, problemi psichiatrici, ecc.) e da un Servitore Insegnante.

A livello territoriale i CAT si organizzano nei seguenti livelli associativi:

ACAT: Associazione locale dei Club Alcolologici Territoriali.

APCAT: Associazione Provinciale dei Club Alcolologici Territoriali (laddove se ne ravvisi la necessità).

ARCAT: Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali.

Tramite l'ARCAT, i Club aderiscono a livello nazionale all'AICAT (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).

#### Art. 4 Solidarietà

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, non ha fini di lucro e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità, delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai soci i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione coopera in ambito regionale e nazionale nel

campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin.

#### Art. 5 Finalità specifiche

L'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche:

- promuovere e sostenere attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcolcorrelati e complessi;

- promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale e comunitaria e della solidarietà sociale, sostenendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti;

- attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario regionale;

- migliorare la qualità della vita della comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio regionale;

- curare il coordinamento e la pertinenza scientifica dei pro-

grammi di formazione dei membri del Club e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti etc.

#### Art. 6 Compiti

Sono compiti dell'Associazione:

- mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni che a livello regionale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute in campo alcologico;
- fungere da punto d'incontro, collaborazione e confronto tra le diverse Associazioni dei Club Alcologici Territoriali (metodo HUDOLIN) che nell'ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale;
- garantire l'armonizzazione dei programmi ad ogni livello affinché si realizzi l'Approccio Ecologico Sociale in modo analogo su tutto il territorio regionale;
- promuovere e sostenere progetti di cooperazione internazionale con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.

#### Art. 7 Soci

I soci ARCAT sono persone fisiche individuate in un rappresentante eletto da ogni club aderente alle singole ACAT;

- la segnalazione del rappresentante sarà compito di ogni

ACAT.

Possono essere soci le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, e sostenendo regolarmente le attività dei Club del loro territorio, chiedono di essere iscritte.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

I soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci contribuiscono al sostegno economico dell'Associazione versando le quote associative, come stabilito dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Art. 8 Ammissione ed esclusione

Possono far parte dell'associazione esclusivamente le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto (presente nello statuto regionale).

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari;

- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

#### Art. 9 Diritti e doveri dei soci aderenti

I soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);

- conoscere i Programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento;

- tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri

dell'Associazione.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

#### Art. 10 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche elettive ed associative negli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'ARCAT.

## Art.11 Assemblea Generale

Composizione:

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Generale ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell'Associazione, in particolare si citano:

- il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- il bilancio preventivo;
- il bilancio consuntivo;
- il regolamento interno;
- le richieste di modifica dello statuto;
- le liberalità ed i contributi dei soci;
- quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea



stessa. Le convocazioni delle riunioni sono effettuate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci via posta, fax, mail (PEC) o a mano.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### Art.12 Consiglio Direttivo (C.D.)

##### **Composizione**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, (dipende dalla Regione - purché in numero dispari), compresi i referenti o Presidenti delle ACAT.

Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea generale con la maggioranza degli aventi diritto e restano in

carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte.

Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di 2/3 dei componenti in prima convocazione e la maggioranza in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta recapitata via posta, a mano, fax o mail (PEC).

#### **Compiti del Consiglio Direttivo**

- 1) Eseguire la volontà dell'Assemblea;
- 2) predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- 3) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- 4) proporre le modifiche dello statuto;
- 5) proporre all'Assemblea Generale la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) stabilire di concerto con il Presidente la data di convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio direttivo può nominare:

Il Segretario

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei

verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 Il Presidente**

#### **Presidente**

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

Convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Propone alla ratifica del direttivo la nomina del Vice Presidente.

La carica suddetta è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nelle Associazioni soci.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e

del Consiglio Direttivo;

- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale

dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti

di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a rati-

fica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relati-

ve funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Vice Presidente**

E' proposto dal Presidente e la sua nomina è ratificata dal

C.D., dura in carica per tutto il periodo del mandato del Pre-

sidente.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Pre-

sidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni

del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e

comunque non oltre i 60 giorni, il Consiglio Direttivo per

l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **Costituzione e compiti**

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti

dall'Assemblea Generale. I membri possono essere eletti anche

tra i non Soci e devono essere esperti in materia contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare,

senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esso esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico del bilancio e dei documenti contabili dell'Associazione.

Redige la relazione da presentare all'Assemblea Generale unitamente al conto consuntivo.

La carica dei Revisori dei Conti dura quattro anni ed è incompatibile con ogni altra carica sociale. I Revisori dei Conti possono essere rieletti.

#### **Art. 15 Mezzi Economici**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote dei soci;
- finanziamenti di Enti pubblici e privati;
- donazioni private;
- lasciti testamentari, con beneficio di inventario;
- ogni altro tipo di entrata ai sensi della Legge 266/91.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazione e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-

ginali.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

#### **Art. 16 Bilancio**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 maggio all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Gli eventuali utili dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro quattro mesi la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo predispone, altresì il bilancio preven-

tivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice.

Non possono essere effettuate spese, né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

#### **Art. 17 Modifica dello Statuto**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o dei soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.

#### **Art. 18 Scioglimento**

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili

aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

#### **Art. 19 Regolamento**

Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

#### **Art. 19 Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto da questo Statuto, si osservano le norme di legge, ivi compresa la legge 675/96, come pure son da considerare nulle quelle norme contenute nel presente Statuto che fossero in contrasto con le disposizioni di Legge.